

Trattativa Diretta MEPA n. 5101159

Condizioni Particolari di contratto ai sensi delle «Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione»

Oggetto: **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul sistema di e-procurement MePa, avente ad oggetto l'acquisto della copertura assicurativa kasko dei dipendenti in missione con il proprio mezzo di trasporto - Durata anni tre.**

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE:

Durata dell'assicurazione

La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/03/2025 e cesserà automaticamente alle 24:00 del 31/03/2028 con scadenze annuali al 31/03 di ogni anno. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto a decorrere dalla prima scadenza annuale tramite PEC da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L'importo massimo totale omnicomprensivo stimato del suindicato servizio ammonta ad euro 43.200,03 (quarantatremiladuecento/03).

Nello specifico, la base d'asta relativamente al premio per il triennio 2025-2028, di tipologia flat annuale, è pari ad euro 43.200,03 (quarantatremiladuecento/03), così suddivisa:

- Premio anno 2025 euro 14.400,01 (quattordicimilaquattrocento/01);
- Premio anno 2026 euro 14.400,01 (quattordicimilaquattrocento/01);
- Premio anno 2027 euro 14.400,01 (quattordicimilaquattrocento/01).

NUMERO KILOMETRI STIMATI:

- 550.000 KM all'anno.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA



Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto - al verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste alla Sez. 2 art. 1 del capitolato (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento - la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.



Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto nei singoli capitolati di polizza in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.a., di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto oggetto della presente gara sarà gestito, per conto della Stazione Appaltante dal broker. La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione del presente contratto di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le Parti, per il tramite del broker. La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 8,5%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente Trattativa Diretta viene predisposta utilizzando la categoria di abilitazione "Servizi assicurativi".

La Trattativa Diretta è integrata dal presente documento, che disciplina le Condizioni particolari di contratto, e dal "Capitolato di gara" accettato dall'operatore economico offerente per fornire tutti gli elementi di dettaglio economico della proposta complessiva offerta.

L'operatore economico:

- formulerà l'offerta avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull'esecuzione delle attività



oggetto del servizio;

- non eccepirà, nell'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, salvo che tali elementi configurino cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse dalla legge;
- avendo tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell'offerta, riterrà quest'ultima complessivamente congrua e remunerativa senza riserva alcuna.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale (a pena di risoluzione):

- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

Requisito di idoneità professionale: iscrizione presso la CCIAA per attività coerente con il presente affidamento nonché l'iscrizione all'IVASS;

Il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante per l'affidamento in questione è:
Assicurativi 2022-2024 codice CNEL J121 – Codice ATECO 65.12.00.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA DELLA TRATTATIVA DIRETTA:

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., **l'offerta dovrà essere composta**, oltre che dalle presenti condizioni particolari di contratto, dalla compilazione e sottoscrizione da parte del Legale rappresentante della società della seguente documentazione amministrativa:

- tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazioni aggiuntive;
- informativa sulla privacy;
- DGUE.

VERIFICA DEI REQUISITI

L'Ateneo, per la verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico, acquisirà le autocertificazioni previste ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dalle quali risulta il possesso dei requisiti di ordine generale ed idoneità professionale così come prescritto dall'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023.

Tramite il FVOE, saranno effettuate le verifiche sulle autodichiarazioni rese. L'operatore economico a tal fine presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione Appaltante di disporre l'affidamento del servizio in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario dell'appalto, come prescritto dalla normativa in materia.



GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della sottoscrizione del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo secondo la normativa vigente.

La garanzia si intende a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ateneo.

La garanzia definitiva dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto MePa e sarà svincolata a cessata esecuzione dello stesso, previo accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni, sulla base dell'attestazione della corretta esecuzione del servizio.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ateneo nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del rapporto; in tal caso, è fatto obbligo all'operatore economico di ricostituire, immediatamente e per l'intero importo originario, la garanzia totalmente o parzialmente escussa dall'Amministrazione.

STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA

La Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 52 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, procederà alla stipula del contratto a seguito della presente *Trattativa Diretta* con l'operatore economico dopo l'avvenuta verifica del possesso di tutti i requisiti, dove, tra l'altro, l'operatore economico dovrà dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, in violazione dell'art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con riferimento all'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 l'operatore economico affidatario deve assolvere il pagamento dell'imposta di bollo "una tantum" al momento della stipula del contratto, in proporzione al valore dello stesso, pari ad euro 40,00, secondo gli scaglioni di valore di cui alla tabella nell'allegato I.4 del Codice. L'operatore economico dovrà provvedere al versamento dell'imposta di bollo con modalità telematiche, utilizzando, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28/06/2023, il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i seguenti codici tributo: codice tributo 1573 denominato Imposta di bollo sui contratti; codice tributo 40 denominato stazione appaltante (controparte del contratto).

Tali codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella



colonna "importi a debito versati", secondo le seguenti modalità.

Nella sezione "Contribuente", devono essere indicati:

- a. nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento (operatore economico affidatario);
- b. nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante (Sapienza Università di Roma) unitamente al codice identificativo "40", da indicare nel campo "codice identificativo".

Nella sezione "Erario ed altro", devono essere indicati:

- c. nel campo "tipo", la lettera "R";
- d. nel campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG) del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo, e quindi il seguente: _indicare il CIG;
- e. nel campo "codice", il codice tributo 1573.

OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 C.C., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CONTESTAZIONI, IRREGOLARITÀ, INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI

L'operatore economico è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione del servizio.



Nel caso in cui il servizio non corrisponda alle obbligazioni contrattuali, ai requisiti indicati e/o si discosti dagli standard stabiliti, l'Ateneo ha facoltà di rifiutarlo e l'operatore economico è tenuto a sanare le irregolarità riscontrate entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione, senza per questo pretendere alcun compenso aggiuntivo, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni arrecati.

Qualora l'esecuzione del servizio avvenga con ritardo rispetto ai termini stabiliti, il Responsabile Unico del Progetto applicherà una penale pari all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa da Sapienza a mezzo PEC. La Società affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della suddetta contestazione.

Il pagamento della penale irrogata dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data in cui l'amministrazione comunica l'applicazione delle specifiche penali. Decorso tale termine, l'Ateneo potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

Nell'ipotesi di gravi violazioni, resta in ogni caso ferma la facoltà di Sapienza di sospendere immediatamente il servizio da parte della Società e di affidarlo, anche provvisoriamente, ad un altro operatore economico.

Inoltre in caso di inadempienza da parte della Società, rispetto a quanto indicato nel capitolato, Sez. 2, articoli 8 – "Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione" e 14 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio", della Polizza Kasko Dipendenti in missione, il Contraente provvederà a formalizzare la contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale pari all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'amministrazione comunica l'applicazione delle specifiche penali. Decorso tale termine, il Contraente potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

Risoluzione e recesso

A) Risoluzione

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto d'appalto mediante clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- a) mala fede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;



- b) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la regolarità del servizio;
- c) mancato rispetto del Patto di integrità, allegato ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012;
- d) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001) e dal Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma, emanato con decreto della Rettrice n. 3430/2022 prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- e) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% (dieci per cento) previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- g) accertato inadempimento alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione del presente appalto.

Inoltre, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023. La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata alla Società aggiudicataria a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è fissato un termine non inferiore a dieci (10) giorni entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia stato sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Università di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili al Fornitore e di intraprendere ogni altra opportuna azione per la tutela dei propri diritti. Contestualmente alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.



B) Recesso

Il diritto di recesso può essere esercitato dalle Parti, attraverso una formale comunicazione trasmessa a mezzo PEC, con almeno centoventi (120) giorni solari di anticipo rispetto alla scadenza annuale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

C) Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con posta elettronica certificata (PEC). Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui alla Sez. 2 art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" del capitolato, necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione della polizza e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Funzionaria Alessia Caprari, afferente all'Area Patrimonio e Sostenibilità, reperibile per eventuali chiarimenti al n. tel. 06.4991.2406 – mail: alessia.caprari@uniroma1.it.

Il Responsabile Unico del Progetto
(F.to Alessia Caprari)

Data e Firma per accettazione
Il Legale rappresentante